



REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Laura De Rentiis	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

**nell'adunanza pubblica del 13 ottobre 2010**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Udito il relatore, dott. Gianluca Braghò;

### **Ritenuto in fatto**

Dall'esame del questionario redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Sirmione (BS) relativamente al rendiconto consuntivo per l'anno 2008, è emerso che la società GE.PA. Sirmione s.r.l. partecipata totalitaria dal comune di Sirmione con un capitale di 10.000 euro interamente versato, definita "*holding operativa*", presenta perdite di bilancio per € 30.975 al 31.12.2007, nonché perdite di bilancio per € 31.919 al 31.12.2008.

Sempre dal questionario inerente il rendiconto consuntivo per l'anno 2008, risulta che l'amministrazione comunale ha indicato l'utilizzo di risorse a favore dell'organismo partecipato per € 31.919 quale frazione di un più cospicuo versamento in conto futuro aumento di capitale per copertura della perdita (250.000 euro).

L'irregolare procedura di ripiano delle perdite verificatesi nei due esercizi successivi all'anno di costituzione 2006 ha indotto il Magistrato istruttore a monitorare la gestione societaria al fine di verificare se le ingenti perdite societarie abbiano *de facto* azzerato la potenzialità economica dell'organismo partecipato.

Per suo naturale sbocco, l'istruttoria si è estesa anche all'esercizio finanziario 2009 che si è chiuso con un utile di € 197.

L'istruttoria è stata articolata in tre fasi e ha riguardato oltre l'eziologia delle perdite societarie, la conformità dell'oggetto sociale ai parametri di legge ai sensi degli art. 3, comma 27, legge 244/2007 e 14 comma 32 legge 122/2010, la situazione debitoria a breve e oltre l'anno, i risultati della gestione caratteristica, la congruità della capitalizzazione rispetto all'oggetto sociale, la verifica delle delibere d'indirizzo e di controllo analogo sulla gestione societaria, i costi del personale e i rapporti reciproci di debito/credito fra il comune e la società.

Con nota istruttoria del 19 marzo 2010, avente protocollo n.3.307, l'amministrazione comunale è stata invitata a trasmettere l'atto costitutivo e lo Statuto della società, le delibere comunali d'indirizzo dell'azione amministrativa e della gestione dell'organismo partecipato relativamente al triennio 2007-2010, gli estratti dei conti correnti societari inerenti gli anni 2007-2008, i bilanci d'esercizio relativi agli anni 2007-2008 con le allegate note integrative; a specificare le motivazioni economiche che hanno determinato l'amministrazione comunale a trasferire risorse a favore dell'organismo partecipato con le seguenti causali: oneri a carico dell'ente pari a 31.919,00 di euro (titolo I).

Con lettera istruttoria del 20 luglio 2010, avente protocollo n. 9.452 l'amministrazione è stata invitata a integrare la documentazione trasmessa con riferimento ai seguenti punti:

1. intestazione e giustificativo emissione dell'assegno circolare del 17/01/07 di € 201.010,73;
2. giustificativo e intestazione dell'assegno circolare di € 200.000,00 incassato il 28/02/2007;
3. verbale della società GE.PA. Sirmione s.r.l. relativo alla costituzione del fondo in conto futuro aumento di capitale sociale;
4. verbale della società GE.PA. Sirmione s.r.l. di approvazione del bilancio 2008;
5. bilancio anno 2009 depositato completo di Nota Integrativa e verbale di approvazione;
6. contratto di leasing immobiliare;
7. contratti di locazione in essere stipulati da GE.PA. Sirmione s.r.l.;
8. informazioni in merito ai contributi in c/esercizio incassati da GE.PA. Sirmione s.r.l. nell'anno 2008 per un importo di € 48.000,00, specificando a che titolo siano stati erogati detti contributi e a che titolo siano stati incassati;
9. informazioni in merito ai debiti per cauzioni indicati nel bilancio 2009 per un importo pari a € 74.200,00;
10. dettaglio delle immobilizzazioni immateriali indicando la tipologia e l'importo;
11. delibere assembleari di copertura delle perdite per gli anni 2007-2008 ed eventualmente per l'anno 2009 nel caso in cui il bilancio abbia chiuso in perdita, indicando se sono state o meno depositate nel Registro Imprese;
12. contratto di compravendita e documentazione inerente alla stipula del contratto di mutuo inerente all'acquisto della scuola elementare;
13. informazioni in merito ai proventi derivanti dall'alienazione della scuola elementare indicando il Titolo di bilancio in cui sono stati allocati tali proventi, nonché la loro specifica destinazione.

Con lettera istruttoria trasmessa in data 11 agosto 2010, avente protocollo n. 10.429 l'amministrazione è stata esortata a completare la documentazione trasmettendo il contratto preliminare di vendita dell'immobile e sua eventuale registrazione da cui risulti la caparra da 200.000,00 rilasciata a T.R. ESTATE UNO

s.r.l., gli estratti conto anno 2009 e il libro inventari dettagliato degli anni 2007 – 2008 – 2009 riferito alla società.

In risposta alle richieste istruttorie, il revisore dei conti ha tempestivamente trasmesso l'atto costitutivo e lo statuto della società, le deliberazioni del Consiglio comunale per l'alienazione della scuola elementare alla GE.PA. Sirmione s.r.l., e per la prestazione di garanzia fideiussoria a favore di Istituto di credito per mutuo da contrarsi da parte della società partecipata, la delibera di Giunta comunale circa il contratto di locazione finanziaria e l'atto di compravendita di immobili edificati, il dettaglio dei conti correnti della società per il biennio 2007-2008, le informazioni relative ad eventuale personale dipendente, i bilanci della società relativi agli anni 2007-2008-2009 con le allegate note integrative, nonché le informazioni relative all'andamento del risultato di gestione per gli anni 2007-2008-2009.

Nonostante le osservazioni provenienti dall'ente locale, il Magistrato istruttore ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il deferimento dei rilievi sollevati in istruttoria all'esame collegiale della Sezione in adunanza pubblica.

Su convocazione presidenziale, all'adunanza pubblica del 13 ottobre 2010 sono intervenuti il responsabile dei servizi finanziari del comune di Sirmione i quali hanno sinteticamente osservato che il riferimento alla procedura di riduzione del capitale per perdite societarie riferito alla società a responsabilità limitata (artt. 2482 *bis* e *ter* c.c.) peraltro sostanzialmente identica a quella osservata con riferimento alle società per azioni (artt. 2447 c.c.) sia del tutto conforme a quanto indicato dalla prevalente dottrina e dalla sentenza della Cassazione n.12.347 del 6.11.1999, non sussistendo la necessità di copertura delle perdite fintanto che le riserve incluse fra le voci del patrimonio netto presentino un importo maggiore rispetto alle perdite complessivamente generate.

L'amministrazione altresì ha riferito che nel caso in esame sussisteva un finanziamento infruttifero del socio di riferimento in conto futuro aumento di capitale per un importo di euro 250.000,00, che posto nella voce "altre riserve" era capace di coprire ampiamente le perdite generate negli anni 2007/2008.

Inoltre, a seguito dell'intervento in pubblica adunanza, in data 19.10.2010, l'amministrazione ha prontamente inviato su richiesta del Magistrato relatore apposita relazione contenente ulteriori informazioni richieste.

Nella predetta relazione si afferma che la società GE.PA. Sirmione s.r.l. è stata costituita in data 30.11.2006 con atto notarile. La prima operazione effettuata è il leasing immobiliare per l'acquisto di locali da destinare in parte ad uso dell'altra società partecipata Sirmione servizi s.r.l., in parte ad uso uffici comunali e in parte ad

ambulatori medici di base e scuola di musica. Il tutto corredato da regolari contratti di fitto.

Il comune di Sirmione ha preso in affitto da GE.PA parte dei citati locali con contratto di locazione n.60 serie 3T stipulato in data 1 maggio 2007 e a sua volta li ha sublocati ai diversi medici di base, in relazione alle ore effettive di utilizzo e dietro corresponsione di un canone.

Successivamente, il comune di Sirmione ha alienato alla prefata società, l'immobile comunale adibito a scuola elementare, per un valore di euro 2.218.881,00 come da perizia di stima, predisposta all'uso e a fronte di ciò la società ha contratto un mutuo con la Banca Credito Cooperativo del Garda, iscrivendo il valore nelle passività e contestualmente iscrivendo il valore del bene nelle immobilizzazioni materiali.

Il comune, onde evitare iscrizioni ipotecarie sull'immobile ha deliberato di concedere all'istituto mutuante una fidejussione bancaria ai sensi dell'art.207 comma 1 T.U.E.L., trattandosi di società interamente partecipata dall'ente.

In ordine alle perdite di gestione per gli anni 2007-2008 risultanti dai relativi bilanci, le medesime sono da imputare essenzialmente alla fase di *start up* e alla dinamica di alcuni costi imprevedibili, quali l'aumento improvviso dei tassi d'interesse passivi, accresciuti nel corso dell'anno 2008 a seguito della crisi internazionale che ha colpito l'intero comparto economico.

Per quanto concerne il forte ridimensionamento dell'utile dapprima evidenziato per l'anno 2009 (passato da 96.042,72 euro a 197 euro), esso deriva da una situazione contabile redatta prima delle scritture di assestamento del bilancio soprattutto con riferimento alla presenza di cospicui valori di ammortamento per euro 69.383,00 ed imposte per euro 42.800,00.

La gestione operativa ed economica dimostra evidenti e sostanziosi utili che si prevede possano incrementarsi nel corso del 2010 in virtù della gestione connessa con la farmacia comunale.

Oltre a ciò, l'amministrazione evidenzia che i contratti di locazione posti in essere dalla società hanno iniziato a decorrere dal maggio 2007, rispetto all'acquisto degli immobili avvenuto nel mese di febbraio 2007. La discrasia temporale è dovuta al prolungarsi dei lavori di sistemazione e di adeguamento dei locali stessi i cui costi sono inseriti nella voce B/1 immobilizzazioni immateriali.

Le perdite di gestione sono state coperte mediante imputazione a riserve disponibili di un finanziamento in conto futuro aumento di capitale, già erogato dalla società in data 8 gennaio 2007 con determinazione RG n.8 emessa in pari data.

Ad avviso del comune le perdite sono dovute in parte anche al ritardo nell'avvio della gestione della farmacia comunale, il cui *iter* burocratico si è concluso nell'arco del 2010.

La farmacia dovrebbe produrre ricavi in misura tale da consentire alla società GE.PA. Sirmione s.r.l. cospicui utili, come attesta il piano industriale e lo studio di fattibilità trasmessi a corredo della documentazione, nonché permettere la corresponsione al comune di Sirmione di un canone annuo del 7% dell'utile operativo.

Gli importi versati annualmente dal comune in favore della società sono erogati a titolo di canone di locazione per gli immobili affittati, in corrispondenza alla documentazione allegata alla relazione.

Quanto all'assenza di personale, l'amministrazione comunica che la società ha utilizzato le prestazioni gratuite dell'amministratore unico e del responsabile dell'area amministrativo-finanziaria.

A decorrere dal mese di aprile 2010, la società ha stipulato un contratto di lavoro con un farmacista professionista, selezionato con procedure comparative di evidenza pubblica, che riveste la qualità di direttore della farmacia, che a sua volta ha al proprio servizio due dipendenti necessari per la gestione quotidiana.

### **Considerato in diritto**

La Sezione, preliminarmente, osserva che la legge 23 dicembre 2006, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica sulla finanza degli enti locali, sia per quel che concerne il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno sia per l'accertamento di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La Corte, quale massimo organo di controllo esterno a rilevanza costituzionale e di natura magistratuale, esercita il controllo successivo sulla gestione di tutte le pubbliche amministrazioni; tale controllo si qualifica non solo per la funzione di garanzia e di ausilio cui esso è deputato nei confronti del Parlamento e degli Organi Elettivi della Repubblica, ma anche per la connotazione specifica di controllo avente natura collaborativa, nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale sin dalla nota sentenza 27 gennaio 1995, n. 29.

Il ruolo della Corte è stato successivamente potenziato dalla legislazione più recente e, in particolare, dalla legge 5 giugno 2003, n. 131. Con tale ultima legge, il legislatore ha espressamente riconosciuto alle Sezioni regionali di controllo della

magistratura contabile il ruolo di garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica.

Con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), da ultimo, il legislatore ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di accertare – nei confronti degli enti locali - il rispetto della normativa relativa al Patto di stabilità ed eventuali comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria.

La pronuncia della Sezione, conseguente all'accertamento di cui sopra, è indirizzata alle Amministrazioni interessate affinché esse adottino, nella propria autonomia e nel rispetto dei vincoli di solidarietà con gli Enti che costituiscono la Repubblica, le necessarie misure correttive.

La verifica affidata alla Corte dei conti, come già rilevato ed illustrato compiutamente nella delibera di questa Sezione n. 10 del 13 ottobre 2006, non è, pertanto, invasiva dell'autonomia degli enti locali ma, in virtù della natura collaborativa del controllo sulla gestione, è diretta, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune.

#### **I. Analisi dell'atto costitutivo e dello statuto della società GE.PA. Sirmione s.r.l. e verifica dei presupposti per il mantenimento della partecipazione societaria con riferimento all'oggetto e all'attività sociale.**

Per quanto concerne la costituzione di società partecipate con il meccanismo dell'*in house providing*, la Sezione ha esaurientemente specificato nelle delibere n.10/2008 (relazione sulle società partecipate dai comuni e dalle province lombarde), e nel parere n. 48/2008, i criteri ed i limiti entro i quali l'ente pubblico possa organizzare la resa dei servizi pubblici mediante meccanismi di autoproduzione interna.

La possibilità di ricorrere allo strumento societario è per legge correlato ai fini dell'ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di competenza dell'ente medesimo, anche al fine di evitare che lo schema societario sia il veicolo per eludere le normative pubblicistiche in tema di controlli sulla finanza pubblica ed in materia di patto di stabilità interno, nonché strumento abusivo per evitare le procedure ad evidenza pubblica che presiedono all'attività contrattuale delle amministrazioni locali.

Conseguentemente, la scelta delle predette caratteristiche dell'intervento pubblico nell'economia locale, è elettivamente demandata all'organo consiliare che

detiene i compiti di amministrazione e di programmazione dell'attività dell'ente comunale e che deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle finalità istituzionali ancor prima di decidere la costituzione di nuove società, ovvero la sorte delle partecipazioni pubbliche in società già esistenti ed operanti nel mercato.

Ciò premesso, è opportuno rimarcare che la legge finanziaria per il 2008 (art. 3, commi da 27 a 33, della legge 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni) ha posto una disciplina vincolistica di tipo formale e sostanziale in tema di costituzione di società e di partecipazioni pubbliche, nel senso che una volta accertata l'esistenza dei requisiti di legge ostativi alla costituzione di nuove società o al mantenimento di partecipazioni, le pubbliche amministrazioni devono cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate entro il 31.12.2010 (termine attualmente in vigore).

Si richiama il disposto del comma 27: *"al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi d'interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"*.

La norma distingue marcatamente fra intervento pubblico consentito e partecipazioni vietate e dunque da dismettere entro i termini di cui al comma 29, demandando alla previsione del successivo comma 28 la formalizzazione della decisione mediante una delibera di autorizzazione rilasciata dall'organo competente, congruamente motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al comma 27.

Anche l'evoluzione legislativa recente, riprodotta nell'art. 19, comma 2 lettera b, del D.L. 1 luglio 2009, n.78 in tema di misure anticrisi, ha ribadito la strada della ricognizione normativa obbligatoria per tutte le partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali.

Non solo: l'art. 14 comma 32 del citato decreto, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122, sancisce che *"fermo quanto previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n.244, i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011,*



*i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ne cedono le partecipazioni".*

In sede di conversione l'art. 14, comma 32, è stato modificato con l'aggiunta di un ulteriore enunciato normativo del seguente tenore: *"la disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione".*

Orbene, è un dato del tutto incontrovertibile che il comune di Sirmione non arriva a diecimila abitanti e detiene ben due partecipazioni societarie.

Né varrebbe ad eludere il dato normativo che impone la cessione delle partecipazioni detenute in violazione della legge entro il 31.12.2011 configurare la società GE.PA. Sirmione s.r.l. quale società strumentale o gerente un servizio d'interesse generale, poiché l'attività in concreto esercitata evidenzia tratti di economicità (utili sperati dalla gestione della farmacia comunale per riequilibrare i conti), nonché la vocazione tipicamente industriale quanto meno inerente l'affitto degli immobili acquisiti in leasing finanziario, come attestano i contratti di locazione ad uso commerciale stipulati dal 2007 al 2010 dalla società GE.PA. Sirmione s.r.l. contenuti negli atti dell'istruttoria.

La disciplina prevista dal citato art. 3, comma 27, della legge 244/2007 conferma la capacità di diritto privato dell'ente locale a mantenere le partecipazioni vietate dalla norma, di cui occorre avviarne la dismissione entro il termine previsto dalla legge (attualmente 31 dicembre 2010).

La manovra finanziaria posta con l'art. 14, comma 32, della legge 30 luglio 2010, n.122 ha ulteriormente inasprito il regime limitativo, salvaguardando il precetto descritto dall'art.3 comma 27. La disposizione contenuta nell'art. 14, comma 32, precisa che il divieto non si applica ai comuni che costituiscano società con *"partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000*

*abitanti*" e che i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società, anche in questo caso stabilendo l'obbligo di mettere in liquidazione le altre società costituite in precedenza, sempre entro il 31 dicembre 2011.

Le norme contenute nelle due leggi finanziarie esplicano effetti su profili diversi. L'art. 14, comma 32, incide sul piano numerico ed operativo stabilendo in ogni caso che ciascun ente, in ragione della sua soglia demografica, non possa detenere un numero di partecipazioni superiori a quelle quantificate dalla norma. L'art. 3, comma 27, incide sulle finalità e sugli scopi strettamente istituzionali che l'ente è autorizzato a raggiungere attraverso la partecipazione societaria.

Ne consegue che l'inciso "*fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n.244*", costituisce una clausola di salvaguardia normativa e può solo significare che, entro i limiti numerici delle partecipazioni che ciascun ente può detenere in base alle disposizioni dell'art.14, comma 32, le stesse dovranno, in ogni caso, essere conformi ai canoni previsti dall'art.3, comma 27 della legge finanziaria per l'anno 2008.

I vincoli più rigidi sono stati previsti per i comuni demograficamente minori che dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, se presentano una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, non possono più procedere alla costituzione di società di capitali, né detenere partecipazioni, se non associandosi con altri enti al fine di raggiungere una quota minima di popolazione pari almeno a 30.000 abitanti.

Con la legge 30 luglio 2010, n.122, il legislatore ha compiuto una decisa virata in favore delle dismissioni e della privatizzazione delle partecipazioni locali per i comuni demograficamente minori. E ciò non solo per potenziare la concorrenza e agevolare l'entrata di operatori privati nel mercato dei servizi pubblici locali gestiti in forma societaria, ma anche per limitare la capacità amministrativa dei comuni più piccoli impossibilitati a sostenere col proprio bilancio gli oneri di gestione di una o più società partecipate. La dimensione demografica diviene un vincolo di legge per parametrare la sostenibilità di partecipazioni societarie.

Inoltre, è d'uopo rimarcare che l'art. 23 *bis* della legge 6 agosto 2008 n.133 (e sue successive modificazioni e integrazioni) ha delineato ulteriori criteri restrittivi per le società pubbliche locali che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica, sempre al fine di tutelare la libera esplicazione della concorrenza sul territorio dello Stato (con esclusione della gestione delle farmacie comunali di cui alla legge 2 aprile 1968, n.475, in base a quanto previsto anche dall'art. 1, comma 3 lett. d, del D.P.R. 7

settembre 2010, n.168, contenente il regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica).

Venendo all'analisi dello statuto societario, si osserva che l'oggetto sociale ivi descritto, oltre ad attività sicuramente in linea con i descritti parametri di legge (art. 2 comma 2 lett. a, b, c, presenta alcune attività in patente contrasto con il dettato normativo.

In primo luogo, si registra l'esorbitante ampiezza dell'oggetto sociale che spazia fra i più disparati settori della vita economica dall'immobiliare, al tempo libero, dal marketing territoriale all'organizzazione e gestione di corsi di formazione; dalla gestione di farmacia alla commercializzazione di prodotti di uso veterinario e di parafarmacia, ovvero alla gestione di servizi di carattere socio-sanitari (come attesta la modifica statutaria del 15 dicembre 2009).

In secondo luogo, si riscontra che la società può compiere operazioni mobiliari, immobiliari anche per conto terzi di beni non esclusivamente del comune di Sirmione, ma anche di altri enti appartenenti a privati (lett. h, i)

Le predette locuzioni, ad avviso della Sezione, sono il sintomo di una non ponderata trasposizione ad una società *in house* dello statuto e dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata costituita da capitale privato, pretermettendo la puntuale verifica inerente la peculiarità della partecipazione pubblica nello schema societario.

Verifica che, si badi bene, ben poteva essere compiuta all'atto di costituzione della società, senza dover giungere allo stato attuale, in cui occorre sedersi di nuovo innanzi al notaio ed affrontare gli evitabili ed ulteriori costi per la modifica dell'oggetto sociale.

Le attività indicate nello Statuto della GE.PA. Sirmione s.r.l. nei termini sopra indicati si riferiscono a gestioni imprenditoriali pure, a carattere eminentemente lucrativo o aleatorio, ben oltre l'attività strumentale alle necessità istituzionali dell'ente pubblico o di servizio pubblico a rilevanza economica ed appaiono del tutto prive di riferimento sostanziale all'interesse comunale e alla tutela del territorio locale.

Si deve rimarcare, ancora una volta, che la vastità degli ambiti gestori entro cui potenzialmente potrebbe estrinsecarsi la concreta attività della GE.PA. Sirmione s.r.l. sconta un'anomalia di fondo. La descrizione dell'oggetto sociale ripercorre le finalità e gli intendimenti di un imprenditore privato, allorché si determina ad iniziare un'attività commerciale.

In tale evenienza è buona regola predisporre un atto costitutivo ed uno statuto con oggetto sociale assai ampio, al fine di non limitare la capacità d'agire della società

e di non dover affrontare le spese notarili di modifica dell'atto costitutivo per ricomprendere nell'alveo sociale attività o facoltà non previste.

Di contro, in sede di costituzione di una società pubblica si deve tenere in considerazione il vincolo giuridico derivante dalla limitazione della capacità giuridica della società in relazione ad attività ad essa vietate dalla legge. Nel caso di specie, il Collegio osserva che l'elasticità della descrizione riferita all'oggetto sociale nel suo complesso non è stata affatto adattata allo schema dell'*in house providing*.

Se poi si ha riguardo all'andamento della gestione, la società si qualifica quale mero centro di costo che non ha tuttora generato ricchezza, ma ha in compenso indebitato se stessa e il comune di riferimento con oneri finanziari difficilmente sostenibili in conseguenza dell'acquisto in leasing di immobili da cedere in locazione commerciale o per l'acquisto della scuola elementare già di proprietà comunale, il cui mutuo è stato garantito con fidejussione dell'ente (si confrontino i dati del quadro D circa l'ammontare dei debiti esigibili entro l'esercizio e oltre l'esercizio successivo rilevati nei bilanci societari al 31.12.2008 e al 31.12.2009).

In sede istruttoria non è stato rinvenuto alcun atto o delibera comunale di Giunta o di Consiglio che abbia compiuto una seria ponderazione istruttoria sulla convenienza economica circa la costituzione stessa della società, con un proprio piano economico-finanziario che evidenziasse la maggiore economicità ed efficienza della scelta di costituire un organismo partecipato per gestire immobili acquisiti con l'intervento finanziario del comune o già posseduti dal medesimo ente locale (il fenomeno può sintetizzarsi nell'espressione "vendita *in house*").

Le perdite dei primi due anni di gestione caratteristica hanno indotto l'amministrazione a correre ai ripari prevedendo l'ampliamento dell'oggetto sociale con l'inserimento del servizio di farmacia comunale deliberato dal Consiglio comunale nell'atto d'indirizzo del 29 settembre 2008, ma concretamente realizzato solo il 15 dicembre 2009 con il verbale di assemblea redatto per rogito notarile.

Si rimarca che lo studio di fattibilità per l'affidamento della farmacia alla società di capitali già esistente, reca la data del 13.11.2009, ad ulteriore testimonianza di una presa di coscienza tardiva del rischio finanziario insito nella gestione caratteristica sino ad allora svolta.

Di fronte al quadro normativo di riferimento, l'amministrazione comunale è chiamata per legge a rendere le proprie determinazioni circa la sorte della partecipazione, con deliberazione consiliare da trasmettere alla Sezione regionale di controllo, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 27 a 33, della legge 244/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

## **II. Analisi della procedura di ripiano delle perdite della società GE.PA. Sirmione s.r.l. con riferimento agli adempimenti previsti dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.**

La società GE.PA. Sirmione s.r.l. presenta perdite di bilancio per € 30.975 al 31.12.2007, nonché perdite di bilancio per € 31.919 al 31.12.2008.

La dotazione del capitale iniziale è stata fissata al minimo legale pari a 10.000 euro interamente versati.

L'atto costitutivo della società è datato 30.11.2006.

In data 8 gennaio 2007, con determinazione R.G. n.8 dopo appena due mesi dalla costituzione della società, il comune di Sirmione dispone un finanziamento in conto futuro aumento di capitale per euro 250.000.

La circostanza è affermata nella relazione *post* adunanza inviata alla sezione in data 19.10.2010 (n.14582 di prot. del 25.10.2010).

Non è stata trasmessa alcuna delibera di Consiglio comunale che approvi l'erogazione del finanziamento in conto futuro aumento di capitale.

Agli atti è presente esclusivamente il verbale di assemblea societaria del 12.01.2007 in cui si delibera di finanziare la società in conto futuro aumento di capitale di euro 250.000 con la seguente motivazione: *"poter permettere alla società stessa di sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto immobili, con contestuale versamento di una caparra confirmatoria pari a € 200.000"*.

Risulta che il predetto finanziamento sia stato accreditato sul conto corrente del Banco di Brescia riconducibile alla società in data 15 gennaio 2007.

In data 17 gennaio 2007 è stata utilizzata la somma di euro 201.010,73 per il versamento della caparra confirmatoria alla sottoscrizione del preliminare di acquisto d'immobili.

La caparra risulta restituita in data 28.02.2007 al momento della stipula del contratto di leasing, individuato quale forma d'acquisto a rate della proprietà.

L'assemblea ha previsto che le somme rientrate avrebbero finanziato i lavori di adeguamento dei locali acquisiti e sarebbero state impiegate per il pagamento delle imposte dovute per gli acquisti.

Sull'operazione di finanziamento e sulla sua scansione temporale il Collegio osserva che la procedura presenta le seguenti anomalie gestionali: non è emerso che il consiglio comunale abbia manifestato il proprio orientamento sull'opportunità e la convenienza di finanziare cospicuamente la società *in house*, quale espressione del

controllo analogo sull'organismo partecipato; le somme sono state erogate su disposizione di una mera determina antecedente la delibera di assemblea societaria, rispettivamente in data 8 gennaio 2007 a fronte dell'assemblea del 12 gennaio 2007; non corrisponde a principi di sana gestione finanziaria costituire una società palesemente sottocapitalizzata per poi prevedere, a distanza di soli due mesi dalla costituzione, un finanziamento, peraltro qualificato "a titolo temporaneo", in conto futuro aumento di capitale, laddove sarebbe stato auspicabile un vero e proprio conferimento di capitale iniziale in misura congrua al raggiungimento degli scopi sociali.

Sotto altro profilo, si evidenzia che le risorse derivanti dal finanziamento sono state utilizzate, come specificato dall'amministrazione comunale, per i lavori di ristrutturazione degli immobili acquistati con il leasing, nonché per il pagamento delle relative imposte. La circostanza risulta dalla citata relazione *post adunanza*, in cui si afferma che i costi di ristrutturazione degli immobili a partire dal febbraio 2007 sono stati inseriti nella voce B/1 immobilizzazioni immateriali, come meglio specificato nella nota integrativa ai bilanci 2007 e 2008, rispettivamente pari ad euro 88.264 e ad euro 103.021 (somme corrispondenti al libro cespiti acquisito in istruttoria).

Gli accertamenti istruttori sono ulteriormente confermati dalle evidenze contabili riferiti al bilancio 2008, in relazione al quale l'amministrazione medesima ha dichiarato in data 27 luglio 2010 che il comune di Sirmione è intervenuto a favore della società con un contributo "in conto esercizio" di euro 48.000, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità della stessa, dovute principalmente ai costi derivanti dai lavori manutentivi e di adeguamento degli immobili acquisiti in leasing.

Si può inoltre confermare che il finanziamento accreditato in data 15 gennaio 2007, oltretutto prima che sul medesimo conto corrente del Banco di Brescia fosse versato integralmente il capitale sociale (25.01.2007), è stato in gran parte utilizzato per i pagamenti delle fatture relative ai lavori di ristrutturazione e alle imposte. Al 31.12.2007 il predetto conto corrente registra un saldo di euro 86.732,81.

Non si comprende quindi il motivo per cui la voce "altre riserve" sia ancora integra per euro 250.000 al 31.12.2007 e non invece diminuita in proporzione ai fondi già utilizzati. Identico rilievo è mosso con riferimento alla medesima posta per il bilancio 2008.

Quanto alla procedura di copertura delle perdite relative all'annualità 2007, nella nota integrativa al bilancio 2007 si legge che le perdite sono rinviate al nuovo esercizio per poi ripianarla con la proposta rinunzia da parte del socio unico ad una parte del finanziamento in conto futuro aumento di capitale;

Conseguentemente, nella nota integrativa al bilancio 2008, la proposta di copertura delle perdite per euro 31.919 è ulteriormente rinviata al futuro esercizio con la rinuncia da parte dei soci ad una parte del versamento in conto futuro aumento di capitale. Nel bilancio 2008 le riserve sono scese da 250.000 a 219.025 in considerazione della copertura perdita 2007, senza tener conto della effettiva diminuzione derivante dagli esborsi in corso d'anno.

Nel bilancio 2009 le riserve sono scese a 187.106 dopo averle decurtate formalmente delle perdite dell'anno precedente.

In merito alla conformità alla legge e ai principi di bilancio di tale modalità di copertura di reiterate perdite di esercizio, a prescindere dalla correttezza delle somme iscritte in bilancio su cui la Sezione nutre serie perplessità, l'amministrazione ha osservato che le disposizioni in tema di riduzione del capitale per perdite societarie applicabili alla società a responsabilità limitata (artt. 2482 *bis* e *ter* c.c.) sia del tutto conforme a quanto indicato dalla prevalente dottrina e dalla sentenza della Cassazione n.12347 del 6.11.1999, non sussistendo la necessità di copertura delle perdite fintanto che le riserve incluse fra le voci del patrimonio netto presentino un importo maggiore rispetto alle perdite complessivamente generate.

Alla Sezione è noto il principio di diritto statuito con la citata sentenza, conforme anche ad alcune pronunzie di merito (Trib. Mantova ord. del 13 agosto 2004), alla stregua del quale *"le disponibilità della società debbono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci; che il capitale sociale ha un grado d'indisponibilità maggiore di quello relativo a quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, debbono essere utilizzati nell'ordine prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo il capitale sociale"*

Quest'ordine di utilizzo trae la ragione dal rilievo che rispetto al capitale sociale i soci conservano un vincolo d'indisponibilità sino allo scioglimento della società, mentre mantengono una relativa disponibilità sui fondi destinati a riserva.

Per quanto concerne l'utilizzo dei versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale, essi differiscono dai versamenti in conto aumento capitale, poiché in relazione a quelli il socio mantiene ancora il diritto alla retrocessione sino a quando l'assemblea non abbia deliberato l'aumento di capitale. Trattasi di somme vincolate ad un preciso scopo, la cui disponibilità per la società è sottoposta alla condizione sospensiva che si avvera con la delibera di aumento del capitale sociale.

I versamenti in conto aumento di capitale sono a fondo perduto per il socio che li effettua. Tali risorse non solo possono, ma debbono essere usati a copertura delle perdite.

Diversamente, i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono indisponibili per la copertura delle perdite non essendo ancora entrati effettivamente nel patrimonio della società, atteso che la somma è contabilizzata nel riquadro "altre riserve" quale voce del Patrimonio netto a mero titolo di deposito che si accompagna a una proposta di aumento di capitale proveniente dal socio alla società e dalla medesima non ancora perfezionata (Cfr. Cass. civ. 6.7.2001, n.9209; App. Milano 31.1.2003. In dottrina, si vedano Busi, Versamenti e finanziamenti dei soci nelle operazioni notarili in *Notariato*, 2000, 360 con ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza; Mantera e Marrese, Versamenti in conto capitale a fondo perduto in *AAVV, Statuti societari e controllo di legalità*, Torino 2002, p.219).

In conclusione, i finanziamenti dei soci alla società in conto futuro aumento di capitale non possono essere usati a copertura delle perdite senza una previa formale rinuncia alla restituzione degli stessi che ha valore sostanziale di remissione del debito o di rinuncia al credito.

Nel caso di specie, non risulta che il socio unico della GE.PA. Sirmione s.r.l. abbia formalmente rinunciato alla restituzione delle somme erogate in data 15.01.2007 pari a euro 250.000 a titolo di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, mediante delibera *ad hoc* del Consiglio comunale, quale atto d'indirizzo politico, espressione del controllo analogo sulla società *in house*.

Agli atti si conserva solo la proposta non formalizzata descritta nelle citate note integrative ai bilanci 2007-2008 e nei verbali di assemblea di approvazione dei relativi bilanci, sempre sotto forma di proposta.

Per tali motivi, la Sezione rileva la violazione formale e sostanziale di quanto disposto dagli artt. 2482 *bis* e 2482 *ter* c.c. con riferimento non solo all'ipotesi invocata dall'amministrazione della riduzione del capitale sociale per perdite superiori a un terzo, computando le riserve peraltro non disponibili né più computabili nella dotazione iniziale di 250.000 euro; ma anche della ritenuta e più coerente ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Anche nell'ipotesi invocata dall'amministrazione nelle assemblee di approvazione dei bilanci, la violazione di legge e l'irregolarità nella copertura delle perdite derivano dalla novazione delle perdite superiori ad un terzo del capitale per due esercizi consecutivi, in violazione del chiaro disposto sancito dall'art. 2482 *bis*, comma 4 c.c., a tenore del quale "*se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta*



*diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori, i sindaci o il revisore, devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio".*

Sotto altro profilo, la Sezione osserva che la società soffre di sottocapitalizzazione genetica. Diecimila euro per raggiungere gli scopi sociali indicati nello Statuto e per realizzare una complessa gestione patrimoniale degli immobili comunali costituiscono una dotazione inadeguata.

Ed infatti l'amministrazione comunale si è indotta a due mesi di distanza dalla costituzione a finanziare la società con 250.000 euro in conto futuro aumento di capitale e in data 15.12.2008, il socio unico ha versato un contributo in conto esercizio di 48.000 euro per sopperire a momentanee difficoltà di liquidità e per evitare che le perdite della gestione annuale fossero ancora più cospicue.

E' da precisare infine che la società a responsabilità limitata, in presenza di perdite che hanno ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale, non ha attivato la procedura di ripiano prevista dall'art. 2482 *ter* c.c. a tenore del quale se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito per legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Le norme civilistiche richiamano la forma dell'atto notarile per la delibera di aumento del capitale, anche a seguito di ripiano delle perdite d'esercizio che hanno azzerato il capitale sociale, e confermano la necessità d'iscrizione della delibera nel registro delle imprese entro 30 giorni dall'adozione, dopo che il notaio abbia verificato l'adempimento di tutte le condizioni di legge conseguenti alla delibera di riduzione del capitale e di contemporanea ricostituzione del capitale sociale quantomeno al livello minimo previsto dal tipo di società di capitali prescelto (artt. 2436, 2481 e 2482 *ter* c.c.), al pari di quanto avviene per le modifiche dell'atto costitutivo, di cui l'indicazione esatta del capitale sociale, esistente e versato, riveste importanza fondamentale nei rapporti con i terzi.

La mancata adozione del procedimento formale di copertura delle perdite, è sintomatico altresì dell'elusione di modalità operative in cui si evidenziano le difficoltà gestionali della società *in house*.

A ben vedere in tema di società pubbliche totalitarie gli schemi del diritto civile e i principi contabili societari sono conformati da specifiche norme pubblicistiche poste a tutela della sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche.

Non è un caso che la carenza di formalità nel procedimento di copertura delle perdite abbia generato un'assenza di deliberazioni di controllo analogo del competente organo consiliare del comune di Sirmione e il mancato ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, al cospetto dell'ipotesi prevista dall'art. 194 comma 1 lett. c) del T.U.E.L., con conseguente trasmissione della delibera ricognitiva del debito da ricapitalizzazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

### **III. Analisi della gestione societaria della GE.PA. Sirmione s.r.l. con riferimento all'acquisto di immobili in leasing e all'acquisto della scuola elementare dal comune di Sirmione.**

Per quanto concerne il contratto di leasing autorizzato con delibera di Giunta comunale n.22 del 26.02.2007, la Sezione rileva che non è oggetto di congrua ponderazione istruttoria la convenienza economica inerente un'operazione di grande investimento finanziario, di durata ventennale, a carico di una società *in house* che non possiede alcuna potenzialità economica in vista della futura gestione immobiliare.

A conferma del rilievo emerge che il comune di Sirmione risponde in solido con la cessionaria per il subentro a garanzia del contratto di leasing immobiliare stipulato da GE.PA. Sirmione s.r.l.

Non si comprendono neppure quali ragioni hanno determinato l'abbandono del contratto preliminare di vendita stipulato con la venditrice T.R. ESTATE UNO s.r.l. relativamente ai medesimi immobili oggetto del contratto di *leasing*.

Il contratto ha ad oggetto 6 immobili a chiara vocazione commerciale, in contrasto con le funzioni istituzionali dell'organismo partecipato:

1. negozio sito a Sirmione via 25 maggio SNC cat. C1 mapp. 242 sub 97 importo del riscatto 17.500,00 + iva, canone leasing mensile 1.063,07
2. negozio, 2 depositi e un ristorante sito a Sirmione via 25 maggio SNC cat. C1 mapp. 242 sub 181 importo del riscatto 99.400,00 + iva, canone leasing mensile 6.038,22
3. negozio sito a Sirmione via 25 maggio SNC cat. C1 mapp. 242 sub 91 importo del riscatto 24.000,00 + iva, canone leasing mensile 1.457,92
4. negozio sito a Sirmione via 25 maggio SNC cat. C1 mapp. 242 sub 102 importo del riscatto 20.600,00 + iva, canone leasing mensile 1.251,39
5. negozio sito a Sirmione via 25 maggio SNC cat. C1 mapp. 242 sub 96 importo del riscatto 17.500,00 + iva, canone leasing mensile 1.063,07

6. negozio sito a Sirmione via 25 maggio SNC cat. C1 mapp. 242 sub 94 importo del riscatto 21.000,00 + iva, canone leasing mensile 1.275,68

Destano altresì perplessità i calcoli relativi agli oneri finanziari del leasing inseriti in bilancio, alla luce dei riscontri sulle superiori somme indicate nel contratto, pur indicizzate e al netto degli oneri fiscali.

Ciò potrebbe aver portato alla rilevazione contabile di minori costi d'esercizio in grado anche d'influenzare il risultato della gestione per l'anno 2009, atteso l'importo esiguo dell'utile conseguito (pari a 197 euro).

Per quanto attiene alla compravendita della scuola comunale, la delibera consiliare del 29 settembre 2008 lascia chiaramente intendere che l'alienazione della scuola è derivata non tanto per la razionalizzazione della gestione del patrimonio da trasferire alla società partecipata, quanto per la necessità di rispettare il Patto di stabilità per l'anno 2008, introitando una somma da imputare al Titolo IV, ("entrate derivanti da alienazioni").

Oltre alla necessità di creare artificiosamente liquidità, realizzata tramite il passaggio di un bene "dalla mano destra alla mano sinistra della medesima persona", l'alienazione della scuola comunale trasferisce sulla società GE.PA. Sirmione s.r.l., solo temporaneamente, l'onere finanziario derivante dalla corresponsione del prezzo di vendita, stimato ad euro 2.218.881 (perizia del 23 settembre 2008).

La stipula del contratto di vendita è del giorno 11 dicembre 2008, ma già in data 21 novembre 2008 il Consiglio comunale ha autorizzato il comune a rilasciare in favore della società acquirente una garanzia fidejussoria in favore dell'organismo partecipato a copertura dei rischi derivanti dal contratto di mutuo.

La formula della fidejussione è "a prima richiesta", senza possibilità di sollevare eccezioni, corredata di ulteriori clausole vessatorie a carico del comune fideiussore, ai sensi dell'art. 11 del contratto di mutuo stipulato il 10 dicembre 2008.

Gli oneri finanziari connessi con la vendita dell'edificio scolastico gravano sulla gestione della società partecipata e in via diretta anche sul comune fideiussore, senza aver ottenuto reali benefici economici, se non quelli di liberare nell'immediatezza risorse straordinarie.

I ricavi da alienazione sono stati iscritti al titolo IV dell'entrata, ma non hanno avuto destinazione specifica e sono confluiti nell'avanzo d'amministrazione.

Quanto alla scelta del bene da alienare, in base alla delibera autorizzatoria si osserva che l'immobile di proprietà comunale è vincolato, quanto a destinazione d'uso, a scuola elementare, denominata "Benedetta Bianchi Porro", nonché adibito in parte anche a centro di aggregazione per anziani.

Il predetto bene in mano pubblica, alla luce della stabile destinazione a sede di ufficio pubblico scolastico e di servizio sociale appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dell'ente locale, ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.c.

I beni indisponibili possono essere alienati anche ad altro soggetto pubblico, purché non si sottraggano alla loro destinazione servente gli scopi di servizio pubblico.

Orbene, nel rogito notarile di compravendita sembra attenuarsi, se non del tutto affievolirsi, il vincolo d'indisponibilità del bene connesso alla sua stabile destinazione ad uso pubblico, pur contenuto nella citata delibera consiliare di autorizzazione all'alienazione.

E' testualmente previsto all'art. 3 del contratto di vendita per atto pubblico sottoscritto fra comune di Sirmione e la GE.PA. s.r.l. che *"la parte alienante espressamente dichiara che il bene in oggetto è liberamente disponibile e non ricade tra i beni culturali"*.

Si verifica quindi un'ipotesi ai limiti della nullità dell'atto ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto il contratto traslativo non giunge a consentire un'illegittima diversa utilizzazione (Cass. sent. 66/78), ma si limita laconicamente ad affermare che il bene è liberamente disponibile.

L'incongruenza testuale fra la delibera consiliare di autorizzazione alla vendita della scuola comunale alla società partecipata e il rogito di vendita, attesta la scarsa ponderazione circa la percorribilità della soluzione e l'urgenza di trasferire il bene entro la fine dell'esercizio 2008 per rispettare i vincoli del Patto di stabilità.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia:

- 1) accerta che la società GE.PA. Sirmione s.r.l. ha realizzato perdite pari a € 30.975 al 31.12.2007, nonché perdite per € 31.919 al 31.12.2008;
- 2) accerta che le predette perdite sono state ripianate in modo irregolare, senza formalizzare la procedura stabilita dagli artt. 2482 *bis* e/o 2482 *ter* c.c. utilizzando le riserve indisponibili in conto futuro aumento di capitale;
- 3) evidenzia le criticità sulla gestione della società GE.PA. Sirmione s.r.l., nei termini indicati in motivazione, con riferimento alla sottocapitalizzazione genetica, all'acquisto di immobili ad uso

commerciale con la formula del leasing traslativo, all'alienazione dell'edificio scolastico comunale, alla contabilizzazione degli oneri finanziari derivanti dai ratei di leasing;

- 4) invita l'amministrazione comunale a compiere le opportune valutazioni circa la sorte della partecipazione societaria GE.PA. Sirmione s.r.l., alla luce della disciplina stabilita dall'art. 3, commi da 27 a 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122;
- 5) dispone che l'amministrazione comunale comunichi entro 60 giorni dalla ricezione della presente le proprie determinazioni in ordine alla società GE.PA. Sirmione s.r.l.;
- 6) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione del comune.

Così deliberato nella Camera di consiglio di giorno 13 ottobre 2010.

Il Relatore

(Gianluca Braghò)

Il Presidente

(Nicola Mastropasqua)

Depositato in Segreteria il 22 novembre 2010

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)